

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL GEOMETRA (CONVENZIONE ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

APPENDICE INTEGRATIVA ALLA POLIZZA MULTIRISCHI DEL PROFESSIONISTA (PARTE A EDIZ. 01/11/2009)

A completamento di quanto indicato nella "PARTE A" di polizza, si intende per:

PROGETTISTA

Il singolo libero professionista che individualmente o insieme ad altri professionisti predisponga un progetto relativo alle prestazioni professionali previste in polizza.

DIRETTORE DEI LAVORI

Il singolo libero professionista che, per incarico e nell'interesse del Committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori.

COLLAUDATORE

Il singolo libero professionista che, per incarico e nell'interesse del Committente, esegue il collaudo statico e/o tecnico/amministrativo dell'opera.

4. INTEGRAZIONE ALLA GARANZIA BASE

4.1 RISCHI ASSICURATI

a) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza di GEOMETRA, LIBERO PROFESSIONISTA, PROGETTISTA e/o DIRETTORE DEI LAVORI e/o COLLAUDATORE delle seguenti opere, limitatamente alle fattispecie rientranti nell'oggetto dell'esercizio della professione di geometra, quale previsto da leggi e/o regolamenti:

- costruzioni rurali, industriali, civili;
- impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni civili e/o rurali;
- strade;
- impianti per la provvista, condotta e distribuzione di acqua, fognature urbane;
- lavori topografici;
- impianti fotovoltaici.

L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni corporali e danni materiali derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulenza in genere, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni nonché dell'attività di libero docente. La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'Albo professionale del relativo Ordine e che svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

b) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI (RCO)

La garanzia si intende prestata alle condizioni previste dall'art. 1.1 lettera b) della Sezione "Responsabilità Civile - PARTE A" di polizza. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- la conduzione e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;

- la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, collaboratori, consulenti e/o professionisti in genere nonché da "lavoratori" che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge n°30 del 14/2/2003 (cosiddetta "Legge Biagi") e su ccessive modifiche ed integrazioni;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e/o professionisti in genere, nonché da "lavoratori" che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge n° 30 del 14/2/2003 (cosiddetta "Legge Biagi") e successive modifiche ed integrazioni. Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti da persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscrizione all'INAIL, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché comunque la stessa risulti operante;
- l'uso di sistemi di elaborazione elettronica;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere;
- danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché quelli dovuti a cedimento, franamento e vibrazione del terreno;
- i danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle imprese esecutrici dei lavori di costruzione;
- i danni corporali ed i danni materiali conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati alla realizzazione delle opere;
- la responsabilità civile personale dei dipendenti (art. 1.1 lettera e) della Sezione "Responsabilità Civile - PARTE A" di polizza);
- la committenza auto (art. 1.1 lettera f) della Sezione "Responsabilità Civile - PARTE A" di polizza);
- i sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di terzi (art. 1.1 lettera g) della Sezione "Responsabilità Civile - PARTE A" di polizza);
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro - R.C.I. (art. 1.1 lettera c) della Sezione "Responsabilità Civile - PARTE A" di polizza);
- le attività complementari (art. 1.1 lettera h) della Sezione "Responsabilità Civile - PARTE A" di polizza).

4.2 RISCHI ESCLUSI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'INAIL nonché altri lavoratori per i quali l'Assicurato ha l'obbligo di iscrizione all'INAIL stessa, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri:

- c) da furto;
- d) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

- f) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- i) relativi a sanzioni in genere conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- l) derivanti dalle attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni);
- m) derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni corporali ed i danni materiali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- o) relativi a lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell'Assicurato, stabilite da leggi e/o regolamenti;
- p) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;
- q) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i sinistri:

- r) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- s) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- t) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

4.3 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (codice in materia di dati personali) per **perdite patrimoniali** cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 10% di quello previsto in polizza.

4.4 DANNI CAGIONATI O SUBITI DALLE OPERE

L'assicurazione comprende i danni cagionati e/o subiti dalle opere per le quali l'Assicurato ha svolto attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori di costruzione e/o collaudo, sia entro 10 anni dalla data del loro compimento, fermo comunque quanto indicato al seguente art. 4.7. Limitatamente ai danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, la garanzia è operante solo se conseguente a:

- rovina totale delle opere;

- rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera. Si precisa inoltre che sono comprese le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera determinando pericolo di rovina dell'opera stessa o di parti di essa, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Impresa. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Questo risiede, a scelta della Compagnia, presso la direzione della Compagnia stessa o presso la sede dell'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

4.5 STUDI ASSOCIATI

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti. Ai fini del conteggio del premio, l'Assicurato è tenuto a dichiarare l'ammontare complessivo degli introiti (al netto di Iva) fatturati sia come singolo professionista sia come studio associato, che comunque non può essere inferiore a quanto indicato nella tabella di cui all'art. 4.10 che segue.

4.6 MASSIMALI

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di assicurati o dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato/i nello stesso periodo.

4.7 VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

- a) L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, anche se conseguenti a comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla stipulazione della polizza. L'Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.
- b) È tuttavia facoltà dell'Assicurato - o suoi eredi - richiedere alla Compagnia, nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell'attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale) la prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento a loro presentate entro 5 o 10 anni successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta la massima esposizione della Compagnia per una o più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nei suddetti periodi di proroga della garanzia. La garanzia di cui al presente punto b) si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio.

4.8 FRANCHIGIA

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione delle seguenti franchigie:

- a) €. 2.500,00 per ogni sinistro, relativamente ai danni subiti dalle opere (vedi precedente art. 4.4);
- b) €. 500,00 per ogni sinistro, relativamente a tutti gli altri danni materiali liquidabili ai sensi di polizza, salvo comunque importi superiori previsti in polizza.

4.9 DATA DI COMPIMENTO DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di compimento delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

4.10 ADEGUAMENTO DEL PREMIO IN BASE ALL'IMPORTO DEGLI INTROITI

Premesso che all'atto della stipulazione della polizza gli introiti (il volume di affari relativo all'attività oggetto di assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili) relativi al precedente anno solare non superano l'importo dichiarato in polizza dal Contraente, si conviene fra le parti che:

- prima della scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia l'ammontare degli introiti relativo al precedente anno solare; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di introiti" diversa da quella dell'importo dichiarato in polizza (vedere tabella che segue);
- il premio si intende automaticamente modificato in base alla tariffa di convenzione relativa ai nuovi introiti e dovrà essere pagato nei termini di cui all'art. 2 delle Condizioni Generali Comuni - "PARTE A" di polizza;
- se al momento del sinistro l'importo degli introiti relativi all'anno solare precedente risulti compreso in una fascia superiore a quella dell'importo dichiarato in polizza, l'indennizzo dovuto dalla Compagnia sarà liquidato in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1898 del Codice Civile;
- la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.

FASCE DI INTROITI
Fino ad €. 25.000,00
oltre €. 25.000,00 e fino ad €. 50.000,00
oltre €. 50.000,00 e fino ad €. 125.000,00 *
oltre €. 125.000,00 e fino ad €. 250.000,00
oltre €. 250.000,00 e fino ad €. 375.000,00
oltre €. 375.000,00 e fino ad €. 500.000,00
Per introiti oltre €. 500.000,00 il premio deve essere concordato.
* fascia di introiti minima per Studi Associati

4.11 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'art. 1.2 - Validità territoriale della Sezione "Responsabilità Civile - PARTE A" di polizza deve intendersi così sostituito:

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea e per i sinistri verificatisi in tali Paesi.

4.12 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 4.2 lett. g) delle presenti condizioni di polizza la garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 10% di quello previsto in polizza, con un massimo comunque di € 250.000,00.

CONDIZIONI PARTICOLARI (C.P.)

(valide solo se richiamate nel certificato di adesione e se risulta pagato il relativo sovrappremio)

C.P. 6 - GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI (NON CONCEDIBILE SE RICHIAMATA LA C.P. 16)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per *perdite patrimoniali* involontariamente cagionate a terzi in relazione all'esercizio delle attività sottoindicate sempreché comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o regolamenti relativi alla professione indicata in polizza:

- a) il rilascio di dichiarazioni, relazioni e/o certificazioni – con esclusione delle certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (D. Lgs. 192/2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 e successive modifiche ed integrazioni) ed acustico (Legge 447/1995 e successive modifiche ed integrazioni); stime e perizie nonché visure e/o ricerche catastali;
- b) l'assistenza e consulenza alle procedure per il perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;
- c) l'accatastamento delle opere realizzate;
- d) la consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni, permessi;
- e) la consulenza ed assistenza per pratiche di condono;
- f) l'esercizio di attività contabile e fiscale, compreso la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- g) la misura e contabilità dei lavori svolta nell'ambito dell'incarico di "Direttore dei Lavori" e relativa allo stato di avanzamento dei lavori stessi;
- h) l'attività di tracciamento.

La garanzia comprende anche:

- le multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso;
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina od incendio.

Il tutto in relazione allo svolgimento delle attività indicate nella presente condizione particolare.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale, per ciascun anno assicurativo, pari al 10% di quello previsto in polizza.

Relativamente all'attività di cui al punto h) che precede, il limite di risarcimento per anno assicurativo viene fissato in €. 50.000,00, fermo lo scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di €. 1.500,00.

C.P. 7 - ERRATA INTERPRETAZIONE DI VINCOLI URBANISTICI, DI REGOLAMENTI EDILIZI LOCALI E DI ALTRI VINCOLI IMPOSTI DALLE PUBBLICHE AUTORITÀ – (NON CONCEDIBILE SE RICHIAMATA LA C.P. 16)

A deroga dell'art. 4.2 lettera i) delle presenti condizioni di polizza, la garanzia comprende le *perdite patrimoniali* relative a **sanzioni** inflitte ai clienti dell'Assicurato e conseguenti ad involontaria errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale, per ciascun anno assicurativo, pari al 10% di quello previsto in polizza.

C.P. - 8 ATTIVITÀ PREVISTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni)

a) DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a.1)** consulenza ecologica ed ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore);
- a.2)** igiene e sicurezza del lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs. 81/2008 - e successive modifiche e/o integrazioni - (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, prevenzione incendio e predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli);
- a.3)** responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori: come disposto e nel rispetto del Decreto Legislativo 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni), limitatamente alle opere previste all'art. 4.1 delle presenti condizioni di polizza.

b) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

b.1) Sezione danni corporali e danni materiali

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di *danni corporali e danni materiali* involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento, anche presso terzi, dell'attività descritta al precedente comma a).

L'assicurazione si intende prestata sia per i danni direttamente cagionati a terzi, sia per le richieste di rivalsa esperite dai soggetti e/o dalle Imprese a cui l'Assicurato ha fornito la propria attività professionale e conseguenti ad errore e/o omissione nell'espletamento del mandato.

L'assicurazione comprende anche l'azione di rivalsa da parte di Istituti e/o Enti di previdenza e/o assistenza (INPS - INAIL - AZIENDE USL) per quanto da loro erogato ai propri assistiti in conseguenza di danni imputabili a responsabilità dell'Assicurato, accertata con sentenza passata in giudicato.

Franchigia - Limiti di indennizzo

L'assicurazione di cui alla presente sezione **b.1)** si intende prestata:

- fino alla concorrenza di un massimale, per ciascun periodo assicurativo annuo, pari al **50%** di quello indicato in polizza;
- con l'applicazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro, limitatamente ai danni materiali.

b.2) Sezione garanzia perdite patrimoniali

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per *perdite patrimoniali* involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all'attività descritta al precedente comma a).

La presente garanzia si intende operante esclusivamente per le seguenti ipotesi:

- sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe e/o ammende inflitte ai soggetti e/o alle Imprese a cui l'Assicurato ha fornito l'attività descritta nella presente condizione particolare;
- danneggiamenti, distruzione, perdita, sottrazione di documenti, atti, titoli non al portatore, escluso comunque furto, rapina ed incendio;
- interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, a seguito di errori commessi dall'Assicurato nell'espletamento dell'attività descritta in polizza;
- mancata, errata, ritardata e/o incompleta predisposizione di pratiche amministrative inerenti l'attività descritta in polizza.

Franchigia - Limiti di indennizzo

L'assicurazione di cui alla presente sezione **b.2)** si intende prestata:

- fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 10% di quello indicato in polizza;
- con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di €500,00.

c) Rispetto delle normative di legge e/o regolamenti

La validità della garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato e/o le persone che svolgono l'attività di cui alla presente condizione particolare siano in possesso dei requisiti richiesti da leggi e/o regolamenti che disciplinano l'esercizio di tale attività.

C.P. 9 – FASCIA DI INTROITI ESTESA

A deroga di quanto indicato all'art. 4.10 – adeguamento del premio in base all'importo degli introiti – delle presenti condizioni di polizza, si conviene che l'importo massimo di ciascuna fascia si intende elevato del 20%.

C.P. 10- MANCATA RISPONDEZZA (NON CONCEDIBILE SE RICHIAMATA LA C.P. 16)

A deroga dell'art. 4.2 lett. m) la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette, che rendano l'opera e/o impianto inadatta all'uso e/o necessità cui è destinata, in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione. La garanzia è valida per gravi difetti riscontrati successivamente alla data di compimento delle opere ma non oltre 360 giorni dopo tale data e comunque durante la validità della presente polizza.

La presente estensione di garanzia è operante esclusivamente :

- per il deprezzamento dell'opera;
- per i costi sostenuti dal Committente per la demolizione o rimozione dell'opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto, esclusi i costi per modifiche, migliorie e per il rifacimento dell'opera;

Ai fini della presente estensione di garanzia, per data di compimento delle opere deve intendersi la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione

La presente estensione si intende prestata con applicazione per ogni sinistro, di una franchigia fissa di € 5.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale per sinistro di € 50.000,00 e di €. 250.000,00 per anno assicurativo.

C.P. 11 – ROVINA PARZIALE DELL'OPERA (FORMA ESTESA)

A parziale deroga e completamento di quanto indicato all'art. 4.4 – Danni cagionati o subiti dalle opere - , si precisa che la garanzia comprende, oltre a quanto previsto dal sopra citato art. 4.4, anche i danni alle opere progettate, dirette e/o collaudate a seguito di distacco con caduta di parti costruttive dell'opera stabilmente incorporate nella stessa, anche se tale distacco non compromette la stabilità, solidità e durata dell'opera.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di €. 5.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo pari al 10% di quello previsto in polizza.

C.P. 12 – ATTIVITA' DI PERITO SVOLTA PER CONTO DI BANCHE DEL GRUPPO UNICREDIT

Si precisa che l'assicurazione si intende operante anche per l'attività di perito svolta per conto delle Banche facenti parte del Gruppo UNICREDIT.

Limitatamente a tale attività il massimale di polizza riferito alla garanzia "Perdite Patrimoniali" di cui alla C.P. 6 (o C.P. 16) si intende elevato a 500.000,00 per anno assicurativo; tale aumento di massimale deve intendersi valido per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente estensione, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere in data successiva all'effetto della variazione stessa.

Resta inteso che la massima esposizione della compagnia per più sinistri relativi alla garanzia "Perdite Patrimoniali" non potrà superare l'importo di € 500.000,00, fermi i sottolimiti del massimale di polizza previsti dalla C.P. 6 (o C.P. 16) per attività diverse da quelle di Perito per conto delle Banche del Gruppo UNICREDIT.

Limitatamente all'attività descritta nella presente clausola e per le richieste di risarcimento di "Perdite Patrimoniali" cagionate a terzi, la garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile pari ad € 2.500,00 o alla franchigia di importo superiore scelta dall'Assicurato.

Ai fini della validità ed efficacia della presente estensione di garanzia e del calcolo del relativo sovrappremio, l'Assicurato dichiara che l'importo degli introiti percepiti nell'anno solare precedente per l'attività di Perito per conto di Banche del Gruppo UNICREDIT non supera € 50.000,00.

Nel caso di superamento dell'importo introiti di cui sopra l'Assicurato si impegna a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il nuovo importo. Tale variazione comporterà una rivisitazione del premio suindicato (relativo alla presente estensione di garanzia) in base alla differenza tra la fascia contenente l'importo degli introiti di cui sopra e quella relativa al nuovo importo di introiti (vedi art. 4.10 "Adeguamento del premio in base all'importo degli introiti). Se al momento del sinistro l'importo degli introiti relativo all'anno solare precedente risulta compreso in una fascia superiore a quella dell'importo dichiarato in polizza l'indennizzo dovuto dalla Compagnia sarà liquidato in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1898 del Codice civile."

C.P. 13 CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONI IN AMBITO ENERGETICO E/O ACUSTICO (NON CONCEDIBILE SE RICHIAMATA LA C.P.16)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errore professionale commesso nell'espletamento dell'attività di certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (D. Lgs. 192/2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 e successive modifiche ed integrazioni, anche leggi regionali) ed acustico (Legge 447/1995 e successive modifiche ed integrazioni)

La garanzia è valida esclusivamente per:

- multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso;
- perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purchè non derivanti da furto, rapina od incendio;
- deprezzamento dell'opera e/o differenze di canoni da locazione;

o, in alternativa

- costi di demolizione e ripristino
- spese per la messa a norma sempreché le stesse risultino inferiori al deprezzamento o alle spese di demolizione e ripristino

La presente estensione di garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 20% di ogni sinistro, con un minimo di €. 2.500,00 ed un massimo di €. 25.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale, per ciascun anno assicurativo, pari al 7% di quello previsto in polizza.

C.P. 16 - GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI - FORMA ESTESA

PERDITE PATRIMONIALI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali (pregiudizio economico non derivante da morte, lesioni personali e danneggiamento di cose) involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all'attività descritta in polizza, comunque previste dall'ordinamento professionale e conseguenti all'attività prestata dall'Assicurato quale libero professionista.

La garanzia comprende anche le perdite patrimoniali conseguenti a "mancata rispondenza" e ad "involontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali ed altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità in materia di costruzione" nonchè "certificazione/asseverazione, progettazione e/o direzione lavori in ambito acustico e/o energetico" alle condizioni di seguito riportate:

A) MANCATA RISPONDENZA

perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di gravi difetti delle opere e/o impianti progettati e/o diretti che rendano l'opera e/o impianto inidoneo all'uso e/o necessità a cui è destinata, in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione. La garanzia è valida per gravi difetti riscontrati successivamente alla data di compimento delle opere ma non oltre 360 giorni dopo tale data e comunque durante la validità della presente polizza.

La presente garanzia è operante esclusivamente :

- per il deprezzamento dell'opera e/o impianto;
- per i costi sostenuti dal Committente per la demolizione, rimozione e/o rifacimento dell'opera e/o impianto (o della parte di essa su cui incide il difetto), compresi i costi di nuova progettazione e/o direzione qualora fatti eseguire da altro professionista e semprechè trattasi di opera e/o impianto non soggetto agli obblighi assicurativi di cui al Decreto legislativo 163/2006, esclusi i costi per modifiche e/o migliorie dell'opera e/o impianto

Ai fini della presente estensione di garanzia, per data di compimento delle opere deve intendersi la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione

Si precisa che eventuali danni riconducibili a lavori in ambito acustico e/o energetico devono intendersi risarcibili esclusivamente ai sensi del successivo comma C.

B) INVOLONTARIO MANCATO RISPETTO DI VINCOLI URBANISTICI, REGOLAMENTI EDILIZI ED ALTRI VINCOLI IMPOSTI DA PUBBLICHE AUTORITA' IN MATERIA DI COSTRUZIONE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di involontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi ed altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità in materia di costruzione.

La garanzia è valida esclusivamente per le seguenti ipotesi:

- sanzioni fiscali inflitte ai clienti dell'Assicurato;
- deprezzamento dell'opera e/o impianto;
- costi di demolizione e ripristino dell'opera e/o impianto, compreso eventuali spese di riprogettazione qualora le stesse siano affidate ad altro professionista, semprechè trattasi di opera e/o impianto non soggetto agli obblighi assicurativi di cui al Decreto legislativo 163/2006, esclusi i costi per modifiche e/o migliorie dell'opera e/o impianto
- spese di frazionamento e/o nuovo calcolo di millesimi nonché spese di registrazione al catasto

Si precisa che eventuali danni riconducibili a lavori in ambito acustico e/o energetico devono intendersi risarcibili esclusivamente ai sensi de successivo comma C.

C) CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI, PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI IN AMBITO ACUSTICO E/O ENERGETICO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di errore professionale commesso nell'espletamento dell'attività di certificazione, dichiarazioni, progettazione e/o direzione in ambito lavori acustici e/o energetici, di cui alla legge 447/1995 (acustica) e D.Lgs. 192/2005 modificato dal D.Lgs 311/12006 (energetico) e successive modifiche e/o integrazioni.

La garanzia è valida esclusivamente per le seguenti ipotesi:

- sanzioni fiscali inflitte ai clienti dell'Assicurato;
- deprezzamento dell'opera e/o impianto.
- costi di demolizione e/o ripristino dell'opera e/o impianto, compreso eventuali spese di riprogettazione qualora le stesse siano affidate ad altro professionista, semprechè trattasi di opera e/o impianto non soggetto agli obblighi assicurativi di cui al Decreto legislativo 163/2006, esclusi i costi per modifiche e/o migliorie dell'opera e/o impianto;

o, in alternativa

- spese per la messa a norma sempreché le stesse risultino inferiori al deprezzamento o alle spese di demolizione e ripristino.

La garanzia di cui al presente comma C, **limitatamente ai danni da errata progettazione e/o direzione lavori**, si intende prestata si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad €. 50.000,00 per sinistro ed anno e per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato e denunciate alla Compagnia durante la validità della polizza e conseguenti a fatti commessi in data successiva all'effetto della presente garanzia ; ciò a deroga dell'art. 4.7 – Validità dell'assicurazione.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo e fermo comunque quanto previsto alle specifiche garanzie A), B), C) di cui sopra, la garanzia Perdite Patrimoniali comprende:

- a) sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe e/o ammende inflitte alle imprese a cui l'assicurato ha fornito l'attività descritta in polizza (escluso quelle di cui ai D.lgs 81/2008);

- b) danneggiamenti, distruzione, perdita, sottrazione di documenti, atti, titoli non al portatore, escluso comunque il furto, rapina ed incendio. La garanzia comprende anche le spese di rifacimento e/o sostituzione di tale documentazione;
- c) interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi a seguito di errori commessi dall'assicurato nell'espletamento dell'attività descritta in polizza e conseguenti a sinistri risarcibili con la presente garanzia "perdite patrimoniali";
- d) mancata, errata, ritardata e/o incompleta predisposizione di pratiche amministrative inerenti l'attività descritta in polizza
- e) rilascio certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, stime e valutazioni in genere, nonché misure e/o ricerche catastali;
- f) assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compreso la redazione di documentazione tecnico – economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamenti;
- g) accatastamento delle opere realizzate;
- h) contabilità e misura dei lavori svolte nell'ambito dell'incarico di direttore dei lavori e relative allo stato di avanzamento dei lavori stessi;
- i) consulenza ed assistenza per pratiche di condono
- j) consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi;
- k) attività topografica, misurazioni e tracciamenti

Esclusioni

A completamento di quanto indicato all'art. 4.2 – Rischi esclusi delle condizioni di polizza – Parte C l'assicurazione non comprende altresì le perdite patrimoniali:

- a) relative alle spese di riprogettazione e/o maggiori costi per varianti, salvo le spese di riprogettazione specificamente indicate nella presente clausola;
- b) derivanti dalla mancata, insufficiente, errata e/o ritardata stipulazione di polizze nonché mancato o ritardato pagamento del relativo premio;
- c) da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, valori e titoli al portatore;
- d) derivanti da errato trattamento dei dati personali (vedere garanzia prestata con art. 4.3 delle presenti condizioni)

Massimale – Scoperti/franchigia

La presente estensione di garanzia si intende prestata:

- fino alla concorrenza di un massimale annuo pari al 7% di quello indicato in polizza, fermi eventuali sottolimiti, ove previsti)
- con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 salvo franchigie di importo superiore scelte dall'Assicurato;

C.P. 40 FRANCHIGIA PER SINISTRO € 2.500,00

A deroga dell'art. "4.8 – Franchigia" delle condizioni di polizza l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro risarcibile a termini di polizza. Restano fermi comunque eventuali scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari condizioni.

C.P. 41 FRANCHIGIA PER SINISTRO € 5.000,00

A deroga dell'art. "4.8 – Franchigia" delle condizioni di polizza l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 5.000,00 per ogni sinistro risarcibile a termini di polizza. Restano fermi comunque eventuali scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari condizioni.